

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA.

Legge regionale "Interventi della Regione Puglia per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

art.1

Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed una adeguata tutela della maternità, la Regione Puglia istituisce a partire dal 1° gennaio 1980 un fondo regionale annuo a favore dei Comuni pugliesi per contributi alle lavoratrici autonome titolari di azienda o quali unità attive iscritte all'INPS nella gestione speciale invalidità e vecchiaia, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tali contributi sono integrativi dell'assegno previsto dalla legge statale 30/12/71 n.1204 che disciplina la tutela delle lavoratrici madri.

art.2

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22/11/54 n.1136, le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29/12/56 n.1533 e le lavoratrici esercenti attività commerciali di cui alla legge 27/11/60 n.1397, residenti in Puglia che siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dai benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone o braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

art.3

Alle aventi diritto viene corrisposta un'indennità economica di £.100.000 una tantum ad integrazione dell'assegno di natalità previsto dalla legge statale 30/12/71 n.1204.

In caso di aborto terapeutico praticato oltre il quarto mese di gravidanza viene erogata una indennità di £.50.000.

art.4

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta in unica soluzione dal Comune di residenza dell'avente diritto, a seguito di apposita domanda in carta libera, da presentarsi al Comune entro 90 gg. dalla data del parto ovvero dall'aborto spontaneo o terapeutico.

Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto un certificato di nascita o un certificato di assistenza al parto, ovvero, in caso di aborto, il certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il Comune provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

art.5

Le somme dovute sono erogate ai Comuni pugliesi dalla Regione entro 90 gg. dalla ricezione delle domande e necessaria documentazione.

art.6

Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale venga assicurato alle lavoratrici di cui all'art.1 un trattamento economico superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge statale 30/12/1971 n.1204 e della presente legge.

Art. 7

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 300.000.000, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1980:

PARTE I - ENTRATA

VARIAZIONI IN AUMENTO

Avanzo di amministrazione al 31/12/1978	STANZIAM. COMP. L. 300.000.000	STANZIAM. CASSA L. 300.000.000
--	-----------------------------------	-----------------------------------

PARTE II - SPESA

Cap. 14113 (c.n.i.) Fondo per la tutela delle maternità alle lavoratrici CC.DD. arti- tigiane esercanti attività commerciale	L. 300.000.000	L. 300.000.000
--	----------------	----------------

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Cap. 16104 "Fondo di riserva per sopperire a deficienza di cassa (art. 43 Legge Conta- bilità regionale)	L. 300.000.000	L. 300.000.000
---	----------------	----------------

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)